

**REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DI
INCENTIVAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DELL'ATTIVITA'
PROFESSIONALE SVOLTA PER L'AMMINISTRAZIONE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL
COMUNE DI PALERMO**

(ai sensi dell'art. 93 commi 7-bis, 7-ter, 7-quater del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, come modificato dal D.L. 24/06/2014 n.90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114)

Sommario

Art. 1	Oggetto e finalità	1
Art. 2	Ambito di applicazione.....	2
Art. 3	Costituzione ed entità del fondo di incentivazione	2
Art. 4	Affidamento degli incarichi e requisiti del progettista interno.....	3
Art. 5	Destinazione del fondo.....	4
Art. 6	Ripartizione del fondo	4
Art. 7	Norme sulla ripartizione dell'incentivo	5
Art. 8	Riduzione delle risorse per maggiori tempi o costi.....	5
Art. 9	Liquidazione del fondo	6
Art. 10	Norme finali.....	6

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione ed è emanato ai sensi dell'art. 93 commi 7-bis, 7-ter, 7-quater del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, come modificati dagli artt. 13 e 13 bis del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014 n. 114, e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori (comprese le relative varianti redatte per esigente dell'Amministrazione), a cura del personale interno dell'Amministrazione Comunale di Palermo.
2. In caso di appalti misti, l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per lo svolgimento delle attività relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei criteri generali in materia di utilizzo del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche definiti nel contesto delle modifiche e integrazioni al C.C.D.I. 2006/2009 approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 04/05/2017 e sottoscritto in data 11/05/2017.
4. Il presente regolamento, che definisce i criteri inerenti la ripartizione del fondo di incentivazione dell'attività professionale, svolta per l'Amministrazione dal personale dipendente del Comune di Palermo, si applica agli interventi (fasi di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo) il cui procedimento per l'approvazione in linea tecnica è stato avviato nell'arco temporale compreso tra il 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della L. n. 114/2014) e il 18 aprile 2016 (giorno antecedente dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
5. Il presente regolamento definisce altresì i criteri inerenti la ripartizione del fondo di incentivazione relativi agli interventi di somma urgenza i cui verbali sono stati redatti nell'arco temporale di cui al precedente punto 4.
6. In concordanza con il parere espresso dall'Avvocatura Comunale con nota n. 751468 del 18/09/2014, le attività svolte da personale dirigenziale, avendo questo diritto all'incentivo

sino al 18/08/2014, danno diritto ad incentivo solo per la quota parte svolta sino a tale data.

7. Si applicherà il previgente regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 174 del 06/08/2009 per gli interventi (fasi di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo) il cui procedimento per l'approvazione in linea tecnica è stato avviato in data antecedente al 19 agosto 2014.
8. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e) relativa ad errori od omissioni progettuali, nonché le attività connesse all'affidamento, esecuzione e collaudo delle opere.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.
4. Fermo restando il rispetto della Deliberazione della Corte dei Conti n. 10/SEAUT/2016/QMIG del 18/03/2016, che ha escluso il riconoscimento dell'incentivo per i progetti di manutenzione, qualora questi per la loro particolare complessità, necessitano di redazione di nuova progettazione di parti strutturali o impiantistiche, anche a seguito di adeguamento alle norme intervenute successivamente all'epoca della costruzione originaria dell'opera, con la predisposizione di elaborati assimilabili a quelli della progettazione definitiva e/o esecutiva di nuove opere, l'incentivo di cui al presente comma sarà riconosciuto nei limiti previsti dall'art. 3 comma 4 lettera b del presente regolamento.
5. Il presente regolamento, ad eccezione di quanto previsto al comma 6 dell'art. 2, non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 3

Costituzione ed entità del fondo di incentivazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma 7 del decreto legislativo 163 n.2006, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro compresi oneri per la sicurezza, sulla base dei criteri fissati nel presente regolamento.
2. La percentuale di cui al punto precedente è graduata in ragione all'entità dei lavori come segue:
 - a) 2 % per importi dei lavori a base di gara sino a euro 1.000.000;
 - b) 1,95 % per il maggiore importo dei lavori superiori ad euro 1.000.000 e sino a euro 5.000.000;

- c) 1,90 % per il maggiore importo dei lavori superiori ad euro 5.000.000 e sino a euro 25.000.000;
 - d) 1,85 % per il maggiore importo dei lavori a base di gara superiori a euro 25.000.000.
3. Ai sensi del comma 7-ter del testo coordinato del codice, introdotto dall'art. 13 bis della Legge n. 114/2014, l'importo del fondo viene così destinato:
- a) l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della verifica del progetto, della direzione lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
 - b) Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione vengono destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. il fondo per l'erogazione del compenso incentivante ai soggetti aventi titolo è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
5. Nel caso di redazione di progetti in cui vi siano anche prestazioni professionali svolte da tecnici esterni (es: calcoli strutturali, calcoli elettrici etc.), l'importo dei lavori su cui calcolare l'incentivo dovrà essere scorporato del costo delle opere che fanno riferimento alla progettazione esterna, tale scorporo non si applica per la determinazione dell'incentivo relativo al RUP e alla Direzione Lavori.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
7. I corrispettivi relativi alle prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione confluiscono nel fondo di cui al comma 3, lettera b).

Art. 4

Affidamento degli incarichi e requisiti del progettista interno

1. L'affidamento degli incarichi avviene con Determinazione Dirigenziale del Capo dell'Area Tecnica relativa all'attività da svolgere, su proposta motivata del Dirigente dell'Ufficio, sentito il RUP, utilizzando tutto il personale tecnico in organico nell'Amministrazione Comunale.
2. Il Capo Area Tecnica può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in proporzione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo al soggetto precedentemente incaricato
3. Con l'atto di affidamento dell'incarico viene assegnato il tempo di espletamento della progettazione, da determinare secondo criteri di congruità e comunque tenendo conto dell'effettivo carico di lavoro già assegnato al personale dipendente, dei mezzi e delle esigenze dell'Amministrazione. Con il suddetto atto viene individuato il Coordinatore del Gruppo di Progettazione (ove necessario) e vengono inoltre precisate le funzioni e le responsabilità di ciascuno dei soggetti incaricati.

Art. 5
Destinazione del fondo

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento e relativo personale di supporto;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati, nonché i relativi collaboratori ed eventuale coordinatore del gruppo di progettazione.
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori (Direttore dei lavori, Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) Verificatore ed eventuali collaboratori;

Art. 6
Ripartizione del fondo

1. La somma determinata con i criteri di cui al precedente art. 3 comma 1 è ripartita tra il personale di cui al comma 1 dell'art. 5, per ciascuna opera o lavoro, secondo quote che, per tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'intervento in ordine alle responsabilità e al carico di lavoro, prevedono l'attribuzione di aliquote variabili entro i valori di seguito indicati:

a) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)	15-20%
b) Progettisti e loro tecnici collaboratori	30-35%
c) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	3-5%
d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	4-6%
e) Direttore dei lavori, direttori operativi e ispettore di cantiere	30-35%
f) Eventuale supporto al R.U.P.	0-6%
g) Collaudatori (in caso di collaudo definitivo)	0-4 %
h) Collaudatori (in caso di collaudo in corso d'opera) /statico	0-5 %
i) Verificatore ed eventuali collaboratori	0-4 %

La somma delle percentuali sopra indicate dovrà comunque essere uguale a 100%.
2. Nell'ambito della percentuale di cui al punto 1/b, il 2% è destinato al Coordinatore del Gruppo di progettazione.
3. L'aliquota di cui al punto c) e d) del comma 1 è addizionata, rispettivamente, a quella di cui al punto b) ed e), del medesimo comma, qualora non si ricada nell'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quindi quando non necessita la nomina di tali figure.
4. Previo assenso del R.U.P. un'aliquota dell'incentivo di cui al superiore comma 1 lettera a), da un minimo del 10% ad un massimo del 30% di essa, potrà essere destinata al personale incaricato di supporto al R.U.P., in aggiunta a quanto fissato al comma 1 lettera

- f). La suddetta eventuale aliquota aggiuntiva da attribuire ai supporti dovrà essere fissata contestualmente all'incarico di ufficio di staff/supporto al R.U.P.
5. Nel caso di redazione di perizia di variante e suppletiva, per le opere effettivamente riprogettate, al R.U.P. e al gruppo di progettazione della perizia, va riconosciuto l'incentivo relativo all'importo suppletivo dei lavori, fermo restando che per la fase esecutiva, l'importo da prendere a base per il calcolo dell'incentivo al R.U.P., all'Ufficio di direzione lavori, è desunto da quanto certificato nello stato finale dei lavori.

Art. 7

Norme sulla ripartizione dell'incentivo

1. Il Capo Area Tecnica della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture su proposta motivata del Dirigente dell'Ufficio competente per la progettazione dell'opera, sentito il R.U.P., fissa la ripartizione dell'incentivo al personale sulla base della tipologia di progetto, della responsabilità attribuita, dell'impegno richiesto per i vari profili professionali impegnati ed ogni altra circostanza che possa comunque influire sulla determinazione dell'aliquota dell'incentivo.
2. Le aliquote di incentivo spettanti sono così distinte:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento in:
 - fase di progettazione 40%
 - fase di affidamento 10%
 - fase di esecuzione 50%
 - b) Progettisti e relativi collaboratori per::
 - progetto preliminare 20%
 - progetto definitivo 50%
 - progetto esecutivo 30%

Qualora il dipendente incaricato non completi l'intera prestazione professionale prevista dal presente regolamento, o per cause di forza maggiore o non riesca a svolgerla perché, ad esempio, l'Amministrazione, con propria deliberazione, decida di pervenire all'appalto dell'opera sulla base del solo progetto preliminare o definitivo, l'aliquota sarà correlata alla prestazione effettivamente svolta, determinata secondo criteri di congruità all'interno delle superiori percentuali.

3. Il R.U.P. può motivatamente chiedere la sostituzione dei propri collaboratori laddove ne ravvisasse l'inadeguatezza e proporre, al completamento delle attività una variazione delle aliquote di distribuzione dell'incentivo tenendo conto dell'effettivo apporto individuale.

Art. 8

Riduzione delle risorse per maggiori tempi o costi

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di incremento dei tempi di esecuzione dei lavori è stabilito che:
 - a. una riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, così articolata: per ogni mese di ritardo o frazione > di 15 gg. nell'ultimazione dei lavori, riduzione dello 0.10% delle risorse; ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettera a), b), c) e d) del D.Lgs. 163/2006;
 - b. A fronte di eventuali incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, le aliquote incentivanti, relativamente alla fase di esecuzione, saranno calcolate sull'importo originario dell'opera decurtato dei maggiori costi sostenuti.

Entrambe le riduzioni saranno applicate solo nel caso sia dimostrato e motivato che gli incrementi dei tempi e dei costi siano imputabili all'operato della D.L. o del R.U.P..

2. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati progettuali nei termini previsti nell'atto di conferimento dell'incarico al gruppo di progettazione, sarà applicata una penale pari allo 0.50% del compenso spettante a ciascun componente per ogni mese di ritardo o frazione > di 15 gg.
3. Diversamente da quanto previsto al comma precedente, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori non attribuibili allo stesso gruppo. La giustificazione del ritardo è valutata dal dirigente dell'Ufficio competente della progettazione, a seguito di relazione del R.U.P.

Art. 9

Liquidazione del fondo

1. La liquidazione del fondo incentivante dell'attività di progettazione avverrà a seguito dell'avvenuta verifica ai sensi del D.P.R. 207/2010 relativa alle fasi di progettazione preliminare, definitiva o esecutiva e graverà sul finanziamento dell'opera
2. Tale liquidazione avverrà sulla scorta di apposita Determinazione Dirigenziale redatta dal Dirigente dell'Ufficio competente per la progettazione dell'opera, su proposta del R.U.P., anche per singole fasi di progettazione espletate e concluse, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010
3. Sul fondo di incentivazione afferente tutte le prestazioni svolte in fase di esecuzione dei lavori, sarà liquidato, a richiesta, acconto proporzionale all'avanzamento dei lavori nella misura del 90% dell'incentivo. Il saldo su tali prestazioni sarà liquidato dopo il collaudo e comunque entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, sulla scorta di apposita Determinazione Dirigenziale redatta dal Dirigente dell'Ufficio competente per la realizzazione dell'intervento, su proposta del R.U.P.
4. La liquidazione dell'incentivo di competenza del collaudatore avverrà a seguito dell'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione.
5. La Determinazione Dirigenziale del competente Dirigente, come sopra indicato, sarà trasmessa all'Area Bilancio e Risorse Finanziarie che provvederà al pagamento delle somme dovute nell'ambito della prima retribuzione utile dei dipendenti
6. gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse Amministrazioni non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
7. L'aliquota da attribuire in casi particolari di svolgimento parziale di ciascuna fase di attività prevista nel presente regolamento è determinata dal Capo Area Tecnica, su proposta del Dirigente dell'Ufficio competente che cura la procedura. Nella proposta si valuterà la distribuzione ritenuta congrua, sentiti i dipendenti interessati, che potranno farsi assistere da un rappresentante sindacale.

Art. 10

Norme finali

La risoluzione di eventuali questioni applicative del presente testo viene demandata al Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, sentiti i rappresentanti sindacali (R.S.U. e segreterie sindacali aziendali).